

## Sì ai congedi, anche senza lavoro

AZIENDA SCUOLA  
Di Nicola Mondelli

### La Ragioneria generale amplia la platea delle docenti beneficiarie delle misure di assistenza

La precaria assente per maternità ha diritto ai permessi

Ha diritto ai congedi parentali anche la lavoratrice della scuola che non è riuscita a prendere servizio perché in maternità. Ad ampliare la platea dei beneficiari della misura di sostegno all'assistenza è il ministero dell'economia, l'ispettorato generale di finanza – ufficio XIV con una nota del 24 marzo scorso. Il principio è che la lavoratrice appartenente al comparto scuola che, pur avendo accettato un contratto a tempo determinato, non ha potuto assumere servizio perché in astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio, ha diritto, al termine del periodo di astensione obbligatoria, di fruire senza soluzione di continuità, purché nell'ambito di validità temporale del contratto, dei congedi parentali. In particolare dell'astensione facoltativa e delle assenze per la malattia del bambino. Non fa nessuna differenza il tipo di contratto precario che si è stipulato di durata annuale, fino al termine delle attività didattiche o periodi di brevi sostituzioni.

Il ragionamento del dipartimento guidato da Mario Canzio è che non può più trovare applicazione il principio secondo il quale un rapporto di lavoro a tempo determinato, per espletare tutti gli effetti giuridici ed economici, ivi compresi di congedi parentali, deve essere perfezionato mediante la effettiva presa di servizio. E questo perché in cui i contratti del personale della scuola, come quelli di tutti i pubblici dipendenti, sono stati privatizzati. La nota, trasmessa a tutte le sedi territoriali della ragioneria generale, ha posto, finalmente, la parola fine ad una diatriba che si trascinava da tempo; una diatriba che verteva, appunto, sulla diversa interpretazione del verificarsi delle condizioni perché un rapporto di lavoro poteva o doveva considerarsi perfezionato. Nella nota si legge, tra l'altro, che la lavoratrice madre che riceve un incarico di supplenza conferito nel periodo di astensione obbligatoria dal lavoro ha diritto, dalla data della stipula del contratto, allo stesso trattamento economico previsto per il personale assunto a tempo indeterminato, in quanto il rapporto di lavoro si deve considerare perfezionato con la semplice accettazione della nomina risultando influente e non necessaria la presa di servizio. L'ultimo periodo della nota contiene anche gli adempimenti che la lavoratrice madre deve assolvere, sempre in costanza della durata del contratto di lavoro, al fine di ottenere i periodi di congedo parentale. Viene ricordato che, di norma, la domanda deve essere presentata nel rispetto del termine di 15 giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione, come previsto dall'art. 12, comma 7 del contratto scuola del 2003. Quest'ultima precisazione è ora riportata anche nell'art. 12, comma 7 del contratto 29.11.2007 unitamente a quella contenuta nel comma successivo secondo la quale in presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendano impossibile il rispetto della disciplina di cui al comma 7, la domanda può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l'inizio del periodo di astensione dal lavoro. Il contenuto della nota illustrata in precedenza dovrebbe, da questo momento, contribuire ad evitare che si ripetano situazioni conflittuali che spesso hanno portato all'apertura di vertenze dinanzi al giudice ordinario.